

Allegato "C" al Rep. n. 24182

e alla Racc. n. 14934

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
"ASSOCIAZIONE INSIEME - ETS"**

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE INSIEME - ETS"** con sede legale a Potenza (Pz) in Viale del Basento n. 102.

L'acronimo ETS ovvero la denominazione Ente del Terzo Settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata la iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Prima di tale momento, non avendo l'ente ancora assunto la qualifica di ente del Terzo Settore ai fini dell'applicazione del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117, tale denominazione non potrà in alcun modo essere adoperata.

Fino ad allora l'associazione utilizza altresì nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo equivalente "ONLUS".

Art. 2

Statuto e regolamento

L'associazione "ASSOCIAZIONE INSIEME - ETS" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura dell'organo amministrativo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

Art. 3

Modifiche dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 4

Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) formazione e Inserimento lavorativo rivolta a persone svantaggiate.

L'Associazione, in particolare, potrà gestire in modo stabilmente organizzato comunità per tossicodipendenti e dipendenze patologiche finalizzate alla prevenzione, cura e reinserimento socio-lavorativo.

L'Associazione, al fine di perseguire lo scopo sociale potrà svolgere le seguenti attività connesse, nei limiti del norme del Codice del Terzo Settore e di quelle di cui all'art. 10, comma 5 del D.Lgs, 460/97:

- l'organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi per minori, adulti ed anziani, per persone affette da disabilità, portatori di handicap, soggetti affetti da disagio psichico, fisico, attraverso l'organizzazione e ge-

stione di case di riposo, case di cura, centri diurni e di accoglienza residenziali e semi residenziali e simili;

- l'attività di prevenzione, cura, riabilitazione, e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute, tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza, delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia e dell'immigrazione in generale;

- organizzazione e gestione di ogni e qualsivoglia attività finalizzata al reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate e disagiate, purchè esercitate nell'ambito delle attività statutarie istituzionali, quali botteghe laboratori di attività, anche artigianali, fattorie sociali e didattiche, aziende agricole, turismo sociale e simili;

- l'attività di studio, ricerca e verifica epidemiologica, statistica e sociologica dei bisogni territoriali;

- l'attività di consulenza e assistenza nonchè di servizi di segretariato sociale alle strutture sociali ed organizzate sul territorio a favore delle fasce sociali deboli;

- attività di promozione, avviamento e sviluppo delle attività di altre associazioni ed enti no-profit in genere, cooperative e cooperative sociali aventi per oggetto attività simili ed affini e purchè rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;

- organizzazione e gestione, anche in qualità di ente di formazione ed orientamento professionale, di corsi di formazione professionale e di aggiornamento professionale nei settori di attività mediante l'organizzazione e la gestione in proprio e conto terzi di corsi, seminari, workshop, convegni, congressi, tavole rotonde, scuole nel settore sociale etc.;

- organizzazione e gestione di servizi di informazione e promozione culturale nel settore delle persone svantaggiate;

- organizzazione e gestione, diretta od associata, di strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie per le fasce di emarginazione;

- consulenza ed assistenza psico-pedagogica, attività di sostegno a famiglie disagiate e/o di soggetti disagiati;

- attività di formazione e aggiornamento del personale, volontari, educatori. È consentito all'Associazione - e per essa al Consiglio Direttivo - lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchè tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti di cui al D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione può, inoltre, aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie e nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari, il tutto nei limiti di cui all'articolo 17 del medesimo Codice.

Art. 5

Ammissione

Sono aderenti all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo

dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dall'organo amministrativo, nel termine di trenta giorni, nel rispetto del principio di democraticità.

La decisione del Consiglio Direttivo è sindacabile e la stessa sarà assunta nel rispetto del principio di democraticità e non discriminazione.

La deliberazione di ammissione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Nel caso di rigetto della richiesta di ammissione, l'aspirante socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Tutti i provvedimenti emessi sulla base del presente articolo sono adottati in conformità del principio di non discriminazione e di democraticità, previa congrua, documentata e ragionevole motivazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo Indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La quota associativa a carico dei soci è Fissata dall'organo amministrativo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 6

Diritti

Gli aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare, annualmente, il bilancio consuntivo.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli aderenti hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art. 7

Doveri

Gli aderenti devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Art. 8

Esclusione

L'aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'organo amministrativo, previa comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da in-

viarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

I provvedimenti di esclusione sono adottati in conformità del principio di non discriminazione e di democraticità, debbono recare la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata e la stessa deve essere comunicata al Socio.

In tutti i predetti casi il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 9

Indicazione

Sono organi dell' associazione:

- 1) l'assemblea degli associati;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente del consiglio direttivo;
- 4) l'organo di controllo;
- 5) il collegio dei revisori legali dei conti.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 10

Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Convocazione

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente del consiglio direttiva.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno un quinto (20% - venti per cento) degli aderenti o dalla maggioranza dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti, a maggioranza dei componenti, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno otto giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 12

Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi ad altri aderenti o a terzi che non siano componenti di organi amministrativi o di controllo o dipendenti dell'associazione. Ogni aderente non

può avere più di una delega.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;

b) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 13

Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, tale delega può essere conferita ad un altro aderente all'Associazione o a terzi che non siano componenti di organi amministrativi o di controllo o dipendenti dell'associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Art. 14

Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea, in veste di segretario, e da questi sottoscritto insieme alla sottoscrizione del presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto trarne copia.

Art. 15

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da tre o cinque membri eletti dall'assemblea degli aderenti; i componenti di tale organo possono essere aderenti e non aderenti secondo quanto di volta in volta deciso dall'assemblea.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, con qualunque mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, a cura del presidente, almeno quattro giorni prima della data di convocazione o almeno due giorni prima in casi di necessità od urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 16

Presidente del consiglio direttivo

Il presidente dell'associazione è anche il presidente del consiglio direttivo.

Il presidente è eletto dal consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 17

Durata e funzioni

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; esso può essere revocato dall'assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18

Il presidente

Il presidente, qualora non esista il consiglio direttivo, assume la funzione di amministratore unico dell'associazione con tutti i più ampi e pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il presidente.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Per gli impegni di spesa, il presidente non deve essere previamente autoriz-

zato dal consiglio direttivo ma il suo operato deve necessariamente essere ratificato dal consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea curandone la custodia.

Art. 19

Organo di controllo

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è eletto dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore, in tutti i casi in cui si renda opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c., rimangano in carica per tre esercizi e non possono essere rinominati.

L'organo di controllo, oltre a vigilare sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed effettuare atti di ispezioni e di controllo sull'operato dell'organo amministrativo, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio annuale, se redatto, sia veritiero e conforme ai principi di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Art. 20

Collegio dei revisori legali dei conti

Il collegio dei revisori legali dei conti, se deliberato dall'assemblea, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dal codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 21

I beni

I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono da essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 22

Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

Art. 23

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal consiglio

direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 24

Scioglimento e Devoluzione dei beni

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria dei soci, ferma restando l'esclusione di ogni finalità lucrativa, determina tutte le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 30 e nel Codice del Terzo Settore.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, o in caso di perdita per qualsiasi causa della qualifica di Ente del Terzo Settore, l'Assemblea straordinaria dei soci, ferma restando l'esclusione di ogni finalità lucrativa, nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto su indicazione dell'Assemblea, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale, il tutto in conformità a quanto prescritto dagli articoli 9 e 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo e Libri obbligatori

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Tale bilancio è elaborato dal consiglio direttivo e depositato presso la sede dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Associazione cura la regolare tenuta di tutti i libri prescritti dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si fa espresso rinvio al Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26

Avanzi di gestione

L'associazione non persegue scopo di lucro.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono, durante la vita dell'Associazione essere distribuiti salvo che nelle ipotesi previste dalla legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-

zioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, quali interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

Art. 27

Dipendenti

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, e previa delibera motivata del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati e prevedere rimborsi delle spese documentate, nonché avvalersi dell'opera di volontari.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, affidare a professionisti (interni o esterni alla Associazione) mansioni e/o incarichi inerenti il conseguimento delle finalità associative.

Fermo restando il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione anche in maniera indiretta, nel caso in cui l'Associazione si avvalga dei soggetti di cui ai commi precedenti, agli stessi potrà essere rimborsata, dietro presentazione di regolare documentazione nei quali sono dettagliate le singole voci, le spese effettivamente sostenute; inoltre a chi svolge l'attività di volontario si applica l'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge, contro le malattie ed infortuni.

Art. 28

Collaboratori

L'Associazione si avvale prevalentemente della collaborazione volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo

che autorizza il presidente a firmarlo.

Art. 29

Responsabilità

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 30

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice Civile e, dal momento della iscrizione della associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, alle norme del Codice del terzo Settore.

Art. 31

Al fine di poter ottenere la qualifica di ente del Terzo Settore, gli amministratori provvederanno a richiedere la iscrizione dell'ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia al codice civile, nonché alle leggi vigenti in materia e, dal momento dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, alle norme del codice del Terzo Settore.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione nello stesso Registro.

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché alle vigenti norme applicabili all'Associazione che successivamente dovessero risultare incompatibili o abrogate, cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, dello stesso Decreto e sue successive modifiche ed integrazioni.

Sottoscritto:

MARIA ELENA BENCIVENGA

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)